



# CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

---

XIV LEGISLATURA

ANNO 2009

---

## **DISEGNO DI LEGGE 7 maggio 2009, n. 39**

**Interventi per la promozione e lo sviluppo dell'economia solidale e della responsabilità sociale delle imprese**

D'iniziativa del consigliere **Giorgio Lunelli**  
(Unione per il Trentino)

Presentato il **7 maggio 2009**

Assegnato alla **Seconda Commissione** permanente

# DISEGNO DI LEGGE 7 maggio 2009, n. 39

## Interventi per la promozione e lo sviluppo dell'economia solidale e della responsabilità sociale delle imprese

### INDICE

#### Capo I - *Principi e obiettivi*

Art. 1 - *Finalità*

Art. 2 - *Definizioni*

Art. 3 - *Principi e ambiti d'intervento dell'economia solidale*

#### Capo II - *Responsabilità sociale delle imprese*

Art. 4 - *Principi*

Art. 5 - *Interventi in materia di prassi socialmente responsabili*

#### Capo III - *Organizzazione degli interventi*

Art. 6 - *Disciplinare delle attività dell'economia solidale*

Art. 7 - *Albo provinciale dell'economia solidale*

Art. 8 - *Marchio trentino dell'economia solidale*

Art. 9 - *Tavolo provinciale per l'economia solidale*

#### Capo IV - *Strumenti di promozione e sostegno finanziario*

Art. 10 - *Informazione, comunicazione e formazione*

Art. 11 - *Accesso ai finanziamenti*

Art. 12 - *Decadenza dai benefici*

Art. 13 - *Rispetto della normativa comunitaria*

#### Capo V - *Disposizioni finali*

Art. 14 - *Giornata dell'economia solidale*

Art. 15 - *Regolamento di esecuzione*

Art. 16 - *Informazione al Consiglio provinciale*

### Capo I

#### *Principi e obiettivi*

#### Art. 1

##### *Finalità*

1. La Provincia autonoma di Trento, in attuazione della risoluzione CE del Consiglio dell'Unione europea del 15 luglio 2003, sul capitale sociale e umano, e nell'ambito di un programma di interventi finalizzato alla valorizzazione dell'economia responsabile e sostenibile, improntata a criteri di tipo etico e non speculativo ispirati all'equità sociale e alla solidarietà, riconosce e sostiene l'economia solidale come definita dall'articolo 2, quale modello socio-economico fondato sulla centralità del capitale umano e quale strumento di coesione sociale e territoriale basata su precisi valori di appartenenza alla comunità.

2. La Provincia, al fine di contribuire alla costruzione della comunità responsabile e solidale e valorizzare le risorse territoriali sulla base della sostenibilità socio-economica e ambientale, promuove in relazione a quanto previsto dagli articoli 2, comma 2, lettera d) e 5 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) lo sviluppo delle attività dell'economia solidale e del consumo responsabile, attraverso le filiere di finanziamento, produzione, distribuzione e consumo di beni e servizi di utilità

sociale anche attraverso lo strumento dei patti territoriali di cui all'articolo 12 ter della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (Nuova disciplina della programmazione di sviluppo e adeguamento delle norme in materia di contabilità e di zone svantaggiate).

3. La Provincia sostiene, inoltre, iniziative finalizzate alla conoscenza delle attività svolte dai soggetti impegnati nell'economia solidale e alla creazione dei distretti di economia solidale (DES), quali laboratori di sperimentazione civica, economica e sociale anche in funzione della valorizzazione della dimensione locale.

## Art. 2 *Definizioni*

1. Ai fini di questa legge per economia solidale si intende l'insieme delle politiche e delle azioni di natura imprenditoriale e culturale finalizzate alla creazione e all'accrescimento di circuiti economici, operanti secondo i principi della cooperazione, reciprocità, sussidiarietà responsabile, sostenibilità e compatibilità energetico-ambientale, volti alla produzione e allo scambio di beni e servizi.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono finalizzati alla crescita nell'ambito del partenariato economico e sociale di interrelazioni e sinergie tra soggetti pubblici e privati in una prospettiva di sviluppo sostenibile e di coprogettazione con enti locali, imprese sociali e altre realtà significative presenti sul territorio di iniziative tese allo sviluppo della comunità locale e all'inclusione dei soggetti svantaggiati.

3. Ai fini di questa legge per soggetti impegnati nell'attuazione degli interventi di cui al comma 1 si intendono le organizzazioni e le imprese senza scopo di lucro o che reinvestano nel settore dell'economia solidale non meno dell'80 per cento dell'eventuale utile annuale e operino secondo il disciplinare di cui all'articolo 6, ivi incluse le società cooperative che svolgono anche in forma associata attività nei settori di cui all'articolo 3, comma 2, e operano nel rispetto dei principi di cui all'articolo 3, comma 1.

## Art. 3 *Principi e ambiti d'intervento dell'economia solidale*

1. L'economia solidale è informata al rispetto dei seguenti principi:

- a) eco-compatibilità, per quanto attiene agli aspetti inerenti alla sostenibilità ambientale dei processi produttivi, distributivi e di smaltimento, al fine di ridurre le ricadute sull'ecosistema e di favorire la salute e la qualità della vita secondo quanto previsto dall'articolo 12 bis, commi 1 e 2, della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente);
- b) efficienza, relativamente all'avvio di attività economicamente vitali oltre che socialmente utili;
- c) trasparenza, in relazione all'esigenza di consentire ai consumatori, ai risparmiatori, ai fornitori, alle istituzioni pubbliche e a tutti i soggetti interessati di valutare i beni e i servizi offerti;
- d) occupazione, da correlare all'esigenza di superare la precarietà dei rapporti di lavoro e valorizzare le competenze dei soggetti coinvolti in un'ottica di inclusione sociale;
- e) democrazia partecipativa, finalizzata al coinvolgimento diretto nei vari processi decisionali dei lavoratori, dei destinatari delle attività e degli altri soggetti portatori di interessi qualificati, secondo comportamenti coerenti con i criteri di responsabilità sociale, culturale e ambientale;
- f) solidarietà, finalizzata ad un'azione di equa redistribuzione del valore creato nel

processo produttivo e di riequilibrio in una prospettiva solidale delle relazioni socio-economiche, sia a livello locale che globale;

- g) valorizzazione della dimensione locale;
- h) impiego degli utili per scopi di utilità sociale.

2. L'economia solidale riguarda in particolare i seguenti settori:

- a) agricoltura biologica e slow food;
- b) commercio equo e solidale;
- c) welfare di comunità;
- d) bio-edilizia e architettura sostenibile;
- e) risparmio energetico ed energie rinnovabili;
- f) riuso e riciclo dei materiali;
- g) mobilità sostenibile;
- h) turismo responsabile;
- i) finanza etica e solidale;
- j) software libero;
- k) consumo critico e gruppi d'acquisto solidale.

## Capo II

### *Responsabilità sociale delle imprese*

#### Art. 4

##### *Principi*

1. La Provincia in coerenza con le indicazioni comunitarie in materia di comportamenti socialmente responsabili ed in particolare con il Libro verde della Commissione europea del 18 luglio 2001 favorisce l'assunzione della responsabilità sociale delle imprese, intesa come integrazione volontaria delle problematiche sociali ed ambientali nelle attività produttive e commerciali e nei rapporti con i soggetti che interagiscono con le imprese medesime.

2. La Provincia promuove lo sviluppo della responsabilità sociale d'impresa, quale strumento per il miglioramento della qualità del lavoro e dell'economia, sensibilizzando le aziende sulle ripercussioni delle loro attività in ambito sociale, da realizzarsi anche attraverso la redazione di codici etici liberamente assunti dalle imprese aderenti.

#### Art. 5

##### *Interventi in materia di prassi socialmente responsabili*

1. La Provincia, attraverso forme di raccordo con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, promuove azioni di informazione finalizzate alla diffusione e allo sviluppo di prassi socialmente responsabili, di modelli di rendicontazione e di sistemi di gestione aziendale certificabili, anche integrati tra loro, nonché di certificazione di prodotto o di servizio, ivi compresa l'etichettatura sociale, e sostiene le imprese che aderiscono volontariamente agli standard internazionali, europei o nazionali in materia di responsabilità sociale.

2. La Provincia promuove azioni a sostegno delle piccole e medie imprese finalizzate all'adozione di codici di condotta e di sistemi di gestione aziendale certificabili, anche integrati tra loro, in materia di qualità e sicurezza sui luoghi di lavoro, parità di trattamento e non discriminazione, responsabilità sociale, rispetto dell'ambiente, corretta gestione delle risorse umane e dialogo con i soggetti interessati, nonché di modelli di

rendicontazione sociale, come i bilanci sociali e ambientali, quali strumenti di crescita e valutazione economica e sociale eticamente qualificati secondo quanto previsto dal regolamento di esecuzione di questa legge.

### Capo III *Organizzazione degli interventi*

#### Art. 6 *Disciplinare delle attività dell'economia solidale*

1. La Provincia, nel rispetto dei principi contenuti nei capi I e II di questa legge e sulla base delle proposte del tavolo provinciale per l'economia solidale, adotta il disciplinare dell'economia solidale elaborato in coerenza con gli strumenti della programmazione socio-economica provinciale e con gli obiettivi di promozione dello sviluppo locale ecosostenibile di cui all'articolo 1 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizione in materia di commercio).

2. Il disciplinare, approvato con deliberazione della Giunta provinciale, definisce i criteri e i parametri per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 3, comma 2. Il rispetto del disciplinare costituisce requisito per l'iscrizione all'albo dell'economia solidale e per l'utilizzo del marchio trentino dell'economia solidale.

#### Art. 7 *Albo provinciale dell'economia solidale*

1. La Provincia istituisce l'albo provinciale dell'economia solidale al quale possono iscriversi i soggetti che svolgono nel rispetto dei criteri e parametri individuati ai sensi dell'articolo 6 una o più delle attività rientranti nei settori di cui all'articolo 3, comma 2.

2. L'iscrizione all'albo è condizione per l'accesso ai benefici previsti da questa legge.

3. L'albo è articolato in distinte sezioni, corrispondenti agli ambiti indicati all'articolo 3, comma 2, cui accedono i soggetti che svolgono le attività ivi indicate, e in una sezione mista, riservata ai soggetti che svolgono più di una fra le stesse attività.

4. Sono iscritti all'albo le organizzazioni aventi le caratteristiche individuate all'articolo 2, comma 3, costituite da almeno un anno, aventi una sede operativa nel territorio della Provincia, e svolgenti in via prevalente nel territorio provinciale una delle attività rientranti nei settori dell'economia solidale.

5. La Provincia individua con deliberazione la documentazione per l'iscrizione all'albo e le modalità di presentazione delle domande.

6. La struttura competente provvede all'istruttoria delle domande, alla verifica dei requisiti, all'eventuale richiesta di integrazione della documentazione presentata e all'iscrizione all'albo dandone comunicazione all'interessato.

7. I soggetti iscritti all'albo presentano annualmente alla competente struttura un'autocertificazione con la quale attestano il permanere dei requisiti richiesti. Nell'ipotesi di variazione dei dati precedentemente trasmessi ne danno tempestiva comunicazione alla competente struttura. La perdita dei requisiti determina la cancellazione d'ufficio dall'albo.

8. L'elenco dei soggetti iscritti all'albo è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 8

*Marchio trentino dell'economia solidale*

1. L'iscrizione all'albo provinciale dell'economia solidale costituisce requisito per l'utilizzo del marchio trentino dell'economia solidale, che contraddistingue specificatamente i prodotti e i servizi riconducibili a tale forma di economia.

2. La Provincia con deliberazione stabilisce i criteri di assegnazione del marchio ai soggetti che ne facciano richiesta e le relative modalità di utilizzo.

Art.9

*Tavolo provinciale per l'economia solidale*

1. Allo scopo di fornire un supporto tecnico conoscitivo per la predisposizione e il monitoraggio degli interventi nel settore dell'economia solidale e della responsabilità sociale delle imprese, anche in relazione al coordinamento e alla reciproca integrazione con gli altri strumenti di programmazione socio-economica, la Provincia istituisce il tavolo provinciale per l'economia solidale.

2. Il tavolo ha i seguenti compiti:

- a) formula pareri e proposte alla Giunta provinciale in materia di interventi nel settore dell'economia solidale;
- b) analizza la realtà economico-imprenditoriale e associativa provinciale operante nei settori di cui all'articolo 3, comma 2, anche attraverso studi e indagini;
- c) verifica le modalità gestionali che assicurino il rispetto e l'implementazione lungo tutta la filiera produttiva dei principi e delle modalità organizzative inerenti alla responsabilità sociale di impresa secondo quanto previsto dagli articoli 4 e 5;
- d) elabora annualmente la una relazione programmatica e promuove interventi formativi nelle scuole e nelle realtà territoriali per la divulgazione dell'economia solidale.

3. Il tavolo è nominato dalla Giunta provinciale per la durata della legislatura ed è composto:

- a) dal Presidente della Provincia o dall'assessore provinciale competente per materia con funzioni di presidente;
- b) dal dirigente generale del dipartimento competente nella materia;
- c) da un rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento;
- d) da un rappresentante per ogni settore individuato all'articolo 3, comma 2.

4. La Giunta provinciale stabilisce con deliberazione:

- a) le procedure di designazione dei componenti di cui al comma 3, lettera d), le modalità di funzionamento del tavolo e la sua eventuale articolazione in sottocomitati dei quali può individuare ulteriori componenti in numero complessivo comunque non superiore a dieci;
- b) le modalità per favorire e promuovere il coordinamento degli interventi da realizzare, anche mediante la partecipazione alle riunioni del tavolo in relazione alle rispettive competenze, di componenti della Giunta provinciale, di dirigenti della Provincia, nonché di altri soggetti esterni all'amministrazione.

5. La partecipazione alle riunioni del tavolo non dà diritto ad alcun compenso.

Capo IV  
*Strumenti di promozione e sostegno finanziario*

Art. 10  
*Informazione, comunicazione e formazione*

1. In attuazione delle finalità di cui all'articolo 1 la Provincia:
  - a) anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati promuove specifiche azioni informative finalizzate alla conoscenza delle tematiche relative all'economia solidale e alla responsabilità sociale d'impresa;
  - b) promuove e sostiene iniziative per lo sviluppo delle attività rientranti nei settori di cui all'articolo 3, comma 2, e per la messa in rete dei soggetti iscritti all'albo provinciale dell'economia solidale, anche attraverso convenzioni con università, istituti di ricerca e organizzazioni impegnate nell'accrescimento delle conoscenze nel campo dell'economia solidale;
  - c) concede prestiti agevolati ai soggetti iscritti all'albo provinciale dell'economia solidale, secondo quanto previsto dall'articolo 11 e nel rispetto della disciplina dettata dal regolamento di esecuzione di questa legge;
  - d) promuove la formazione degli operatori e dei soggetti impegnati nell'economia solidale.

Art. 11  
*Accesso ai finanziamenti*

1. La Provincia individua, mediante procedure ad evidenza pubblica finalizzate a dare attuazione ai principi contenuti in questa legge, gli istituti di credito che già sostengono l'economia solidale con cui sottoscrivere convenzioni per l'erogazione dei prestiti agevolati ed emana appositi avvisi pubblici per la concessione di prestiti.

2. Gli avvisi pubblici individuano in particolare:

- a) i requisiti dei soggetti beneficiari dei finanziamenti che possono presentare istanza di iscrizione all'albo di cui all'articolo 7, anche contestualmente alla richiesta di finanziamento;
- b) le iniziative da finanziare;
- c) i requisiti essenziali delle iniziative finanziabili;
- d) i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle domande;
- e) la ripartizione degli importi massimi e minimi di spesa ammissibili in relazione a ciascun tipo di iniziativa;
- f) le modalità di erogazione dei finanziamenti;
- g) la documentazione richiesta;
- h) le procedure per la rendicontazione ed il controllo;
- i) i criteri di priorità per l'assegnazione dei finanziamenti;
- j) i criteri di valutazione per la formazione della graduatoria;
- k) le regole per l'eventuale cumulabilità con altri interventi finanziari pubblici;
- l) i termini di validità della graduatoria.

3. L'istruttoria delle domande è effettuata da una commissione costituita con deliberazione della Giunta provinciale, la cui composizione assicura la presenza di funzionari delle strutture provinciali competenti nelle materie interessate.

4. La commissione di cui al comma 3 inoltra alla competente struttura l'elenco delle domande presentate, distintamente individuando quelle ritenute ammissibili e quelle ritenute non ammissibili.

5. La struttura competente:

- a) adotta una graduatoria delle domande ammesse ai finanziamenti, anche ai fini della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione;
- b) comunica agli interessati i motivi del rigetto della richiesta di finanziamento;
- c) adotta il provvedimento di concessione dei finanziamenti.

6. La struttura di cui al comma 5 esercita la vigilanza ed il controllo sulla realizzazione delle iniziative finanziate e provvede all'eventuale revoca dei finanziamenti concessi.

#### Art. 12

##### *Decadenza dai benefici*

1. I beneficiari dei finanziamenti previsti all'articolo 11 decadono dagli stessi qualora:

- a) perdano i requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo;
- b) l'iniziativa non venga realizzata secondo le modalità e i tempi previsti, fatte salve le varianti e le proroghe eventualmente autorizzate per giustificate e motivate ragioni;
- c) emergano irregolarità nella documentazione giustificativa di spesa.

2. Qualora venga dichiarata la decadenza dai benefici, i finanziamenti concessi vengono revocati e le somme già erogate sono recuperate con la maggiorazione degli interessi legali e delle eventuali spese di recupero.

#### Art. 13

##### *Rispetto della normativa comunitaria*

1. I finanziamenti previsti da questa legge sono erogati nel rispetto dei limiti, criteri e procedure previsti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e possono essere alimentati, oltre che da risorse provinciali, anche da risorse comunitarie, statali, degli enti locali e di soggetti privati nel rispetto dei principi di questa legge.

#### Capo IV

##### *Disposizioni finali*

#### Art. 14

##### *Giornata dell'economia solidale*

1. La Provincia, al fine di agevolare la conoscenza e la diffusione dell'economia solidale nonché l'incontro tra i soggetti operanti in questo settore e la comunità favorisce l'organizzazione con cadenza annuale della giornata dell'economia solidale.

#### Art.15

##### *Regolamento di esecuzione*

1. Il regolamento di esecuzione di questa legge è adottato dalla Giunta provinciale previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, che si esprime entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali la Giunta provinciale provvede comunque all'adozione del medesimo.

Art. 16

*Informazione al Consiglio provinciale*

1. La Provincia a decorrere dal secondo anno successivo all'entrata in vigore di questa legge trasmette al Consiglio provinciale una relazione annuale sullo stato di attuazione della legge.